

++++

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1975

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla retromarcia e al tachimetro (indicatore di velocità) dei veicoli a motori

(75/443/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare l ' articolo 100 ,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo (1) ,

visto il parere del Comitato economico e sociale (2) ,

considerando che le prescrizioni tecniche cui debbono soddisfare i veicoli a motore in virtù delle legislazioni nazionali riguardano , fra l ' altro , la retromarcia e il tachimetro ;

considerando che queste prescrizioni , ed in particolare quelle relative al tachimetro , differiscono da uno Stato membro all ' altro ; che pertanto le stesse prescrizioni devono essere adottate da tutti gli Stati membri a complemento o in sostituzione delle attuali regolamentazioni onde permettere l ' applicazione per ogni tipo di veicolo , della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3) ;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta , da parte degli Stati membri , il riconoscimento dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla scorta delle prescrizioni comuni ; che tale sistema , per ben funzionare , richiede che queste prescrizioni siano applicate da tutti gli Stati membri a partire da una stessa data ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva , si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada , con o senza carrozzeria , che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h , ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie , delle macchine e dei trattori agricoli e delle macchine operatrici .

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare nè l ' omologazione CEE nè l ' omologazione di portata nazionale di un veicolo per motivi concernenti la retromarcia o il tachimetro se questi rispondono alle prescrizioni degli allegati I e II .

Articolo 3

Gli Stati membri non possono nè rifiutare l ' immatricolazione nè vietare la vendita , la messa in circolazione o l ' uso dei veicoli per motivi concernenti la retromarcia o il tachimetro se questi rispondono alle prescrizioni degli allegati I e II .

Articolo 4

Lo Stato membro che procede all ' omologazione CEE adotta misure che gli consentano di essere informato di qualsiasi modifica di uno degli elementi o di una delle caratteristiche di cui all ' allegato II , punto 2.1 . Le autorità competenti di detto Stato giudicano se sul tipo di veicolo modificato debbano essere condotte nuove prove accompagnate da un nuovo verbale . Se dalle prove risulta che le prescrizioni della presente direttiva non sono osservate , la modifica non è autorizzata .

Articolo 5

Gli Stati membri nell ' ambito dei quali , al momento dell ' adozione della presente direttiva , la velocità dei veicoli è misurata in miglia orarie , possono esigere che i tachimetri installati sui veicoli venduti nel loro territorio , siano graduati sia in chilometri all ' ora sia in miglia all ' ora e ciò fino al giorno in cui la loro legislazione nazionale verrà modificata prescrivendo l ' uso esclusivo del sistema metrico decimale (SI) , in conformità della direttiva 71/354/CEE del Consiglio , del 18 ottobre 1971 , per il ravvicinamento

delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura (4) , modificata dall ' atto di adesione (5) .

Articolo 6

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati I e II vengono adottate secondo la procedura prevista dall ' articolo 13 della direttiva 70/156/CEE .

Articolo 7

1 . Gli Stati membri adottano e pubblicano prima del 1° aprile 1976 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva e ne informano immediatamente la Commissione .

Essi applicano queste disposizioni a partire dal 1° gennaio 1977 .

2 . A partire dalla notifica della presente direttiva , gli Stati membri provvedono inoltre a informare tempestivamente la Commissione , onde permetterle di presentare le proprie osservazioni , su ogni progetto di disposizioni di carattere legislativo , regolamentare o amministrativo che essi intendono adottare nel settore contemplato dalla presente direttiva .

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Lussemburgo , addì 26 giugno 1975 .

Per il Consiglio

Il Presidente

P . BARRY

(1) GU n . C 5 dell ' 8 . 1 . 1975 , pag . 41 .

(2) GU n . C 47 del 27 . 2 . 1975 , pag . 44 .

(3) GU n . L 42 del 23 . 2 . 1970 , pag . 1 .

(4) GU n . L 243 del 29 . 10 . 1971 , pag . 29 .

(5) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 .

ALLEGATO I

RETROMARCIA

Ogni veicolo deve essere dotato di un dispositivo di retromarcia manovrabile dal posto di guida .

ALLEGATO II

TACHIMETRO

1 . PRESENZA

ogni veicolo deve essere dotato di un tachimetro . L ' installazione di questo dispositivo è facoltativa per veicoli la cui dotazione di serie preveda apparecchi di controllo le cui caratteristiche di costruzione ed il cui montaggio corrispondono al regolamento (CEE n . 1463/70 del Consiglio , del 20 luglio 1970 , relativo all ' istituzione di un apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada (1) .

2 . DEFINIZIONI

Ai sensi della presente direttiva :

2.1 . Per « tipo di veicolo » nei riguardi del tachimetro si intendono i veicoli che non differiscono sostanzialmente per quanto riguarda , in particolare , i seguenti punti :

2.2.1 . designazione dei pneumatici di dotazione normale ,

2.1.2 . rapporto totale di trasmissione , compreso l ' eventuale adattatore (numero di giri all ' entrata del dispositivo per ogni giro di ruota in linea diritta) ,

2.1.3 . tipo (i) di tachimetro ; il tipo è definito in base alla tolleranza del meccanismo di misura dell ' indicatore di velocità , alla costante caratteristica dello stesso e all ' ampiezza della scala .

2.2 . Per « dotazione normale » si intendono il tipo o i tipi di pneumatici previsti dal costruttore per il tipo di veicolo considerato e indicati nella scheda informativa allegata alla direttiva 70/156/CEE . I pneumatici da neve non sono considerati dotazione normale .

2.3 . Per « pressione a caldo » si intende la pressione di gonfiaggio a freddo specificata dal costruttore , aumentata di 0,2 bar .

2.4 . Per « tachimetro o indicatore di velocità » si intende il dispositivo destinato ad indicare al conducente la velocità istantanea del suo veicolo .

3 . DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CEE

3.1 . la domanda di omologazione CEE di un tipo di veicolo per quanto riguarda il tachimetro viene presentata dal costruttore del veicolo o dal suo mandatario .

3.2 . Essa è accompagnata dai seguenti documenti , in triplice esemplare , e dalle seguenti indicazioni :

3.2.1 . descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda il tachimetro ,

3.2.2 . tipo o tipi di pneumatici di dotazione normale ,

3.2.3 . costante caratteristica del tachimetro .

3.3 . Per la prova di cui al punto 5 deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare .

4 . SPECIFICHE

4.1 . Le indicazioni del dispositivo devono cadere nel campo di visibilità diretta del conducente ed essere chiaramente leggibili sia di giorno sia di notte . Il campo di misura deve essere tale da contenere l ' indicazione della velocità massima specificata dal costruttore per quel determinato tipo di veicolo .

4.2 . Se il tachimetro comporta una scala , diversa da una indicazione digitale , la graduazione deve essere chiaramente leggibile .

4.2.1 . Le graduazioni della scala debbono essere di 1 , 2 , 5 o 10 km/h . I valori della velocità , multipli di 20 km/h , debbono essere indicati sul quadrante .

4.2.2 . Nel caso di indicatori di velocità da vendersi negli Stati membri nei quali sono usate unità di misura del sistema imperiale e nei quali vigono accordi transitori conformemente all ' articolo 5 , il quadrante è graduato sia in km/h sia in m/h (miglia all ' ora) ; le graduazioni della scala debbono essere di 1 , 2 , 5 o 10 km/h e di 1 , 2 , 5 o 10 m/h ; i valori della velocità indicati sul quadrante devono essere multipli di 20 km/h e di 20 m/h .

4.3 . Per il controllo di precisione del tachimetro si segue la seguente procedura di prova :

4.3.1 . Il veicolo deve essere dotato di uno dei tipi di pneumatici di dotazione normale . La prova deve essere ripetuta per ciascuno dei tipi di tachimetro previsti dal costruttore .

4.3.2 . Il carico dell ' asse azionante il tachimetro è quello corrispondente al peso conforme all ' allegato I , punto 2.6 della direttiva 70/156/CEE .

4.3.3 . La temperatura di riferimento della zona in cui è installata la parte del dispositivo destinata a indicare la velocità deve essere di $23^{\circ} \text{C} \pm 5^{\circ} \text{C}$.

4.3.4 . Durante ogni prova la pressione dei pneumatici deve essere quella a caldo di cui al punto 2.3 .

4.3.5 . Il veicolo deve essere provato alle tre seguenti velocità : 40 km/h , 80 km/h e 120 km/h oppure all ' 80 % della velocità massima specificata dal costruttore se quest ' ultima è inferiore a 150 km/h .

4.3.6 . Il margine d ' errore dell ' apparecchiatura di controllo utilizzata per misurare la velocità reale del veicolo non deve superare $\pm 1,0 \%$.

4.3.6.1 . nel caso di prova su questa pista , deve presentare una superficie piana , asciutta e sufficiente aderenza .

4.4 . la velocità indicata non deve mai essere inferiore alla velocità reale . Alle velocità specificate nel punto 4.3.5 e a quelle intermedie , tra la velocità V1 indicata e la velocità reale V2 deve sussistere la seguente relazione :

$$0 \leq V1 - V2 \leq V2/10 + 4 \text{ km/h} .$$

DIRETTIVA 97/39/CE DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/443/CEE del Consiglio relativa alla retromarcia e al tachimetro (indicatore di velocità) dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 75/443/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla retromarcia e al tachimetro (indicatore di velocità) dei veicoli a motore (3), in particolare l'articolo 6,

considerando che la direttiva 75/443/CEE è una delle direttive particolari che devono essere osservate per conformarsi al procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva;

considerando che, in particolare, l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE prescrivono che ciascuna direttiva particolare sia corredata di una scheda informativa contenente i punti specificati nell'allegato I della direttiva 70/156/CEE inerenti alla direttiva particolare in questione, nonché di una scheda di omologazione basata sull'allegato VI della stessa direttiva, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione;

considerando che è opportuno conformare le specifiche tecniche della presente direttiva a quelle del corrispondente regolamento ECE-ONU n. 39;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 75/443/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 1 della direttiva 75/443/CEE è modificato come segue:

« . . . ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili.»

2) Gli allegati della direttiva 75/443/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° ottobre 1997, gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale,
- rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o la messa in circolazione di un veicolo,

per motivi riguardanti la retromarcia e il tachimetro, se detto veicolo è conforme alle prescrizioni della direttiva 75/443/CEE, modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1998, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare l'omologazione CE,
- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,

per un tipo di veicolo, per motivi riguardante la retromarcia e il tachimetro, se detto veicolo non è conforme alle prescrizioni della direttiva 75/443/CEE, modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° ottobre 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1997.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 18 del 21. 1. 1997, pag. 7.

(3) GU n. L 196 del 26. 7. 1975, pag. 1.

ALLEGATO

- Dopo gli articoli viene inserito un elenco degli allegati che recita:

«ELENCO DEGLI ALLEGATI

ALLEGATO I: Retromarcia

ALLEGATO II: Tachimetro

Appendice 1: Scheda informativa

Appendice 2: Scheda di omologazione»

- Modifiche all'allegato II:

- Il punto 3 viene sostituito dal punto 3 che segue:

«3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE PER UN TIPO DI VEICOLO

3.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda la retromarcia e il tachimetro deve essere presentata dal costruttore.

3.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.

3.3. Al servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove di omologazione deve essere presentato quanto segue:

3.3.1. un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.»

- I punti 4.2.1 e 4.2.2 vengono modificati come segue:

«4.2.1. Le graduazioni della scala devono essere di 1, 2, 5 o 10 km/h. I valori della velocità devono essere indicati sul quadrante secondo le modalità seguenti:

4.2.1.1. quando il valore più elevato riportato sul quadrante non è superiore a 200 km/h, i valori della velocità devono essere indicati a intervalli non superiori a 20 km/h;

4.2.1.2. quando il valore più elevato riportato sul quadrante è superiore a 200 km/h, i valori della velocità devono essere indicati a intervalli non superiori a 30 km/h.

4.2.2. Nel caso di tachimetri destinati alla vendita negli Stati membri nei quali sono adottate unità di misura del sistema imperiale e nei quali sono in vigore disposizioni transitorie conformemente all'articolo 5, il quadrante del tachimetro è graduato anche in mph (miglia all'ora) e le graduazioni della scala devono essere di 1, 2, 5 o 10 mph. I valori della velocità devono essere indicati sul quadrante a intervalli non superiori a 20 mph.

4.2.3. Non è necessario che gli intervalli dei valori della velocità siano uniformi.»

- Vengono aggiunti tre nuovi punti (da 5 a 7) che recitano:

«5. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE PER UN TIPO DI VEICOLO

5.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e, ove opportuno, dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE.

5.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2.

5.3. Conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, al tipo di veicolo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di veicolo.

6. MODIFICA DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

6.1. In caso di modifica del tipo di veicolo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

7. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

7.1. Di regola, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.»

- Vengono aggiunte le seguenti appendici 1 e 2:

Appendice 1

>INIZIO DI UN GRAFICO>

Scheda informativa n. (*)

(in conformità dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE del Consiglio)

relativa all'omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda la retromarcia e il tachimetro (indicatore di velocità) (*)

(Direttiva 75/443/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . . / . . . /CE)

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i competenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo e designazione/i commerciali/i generale/i:

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (b):

0.3.1. Posizione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo (c):

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo:

2. MASSE E DIMENSIONI (e) (in kg e mm)

(eventualmente con riferimento ai disegni)

2.6. Massa del veicolo carrozzato e del dispositivo di attacco nel caso di veicoli trainanti (di categorie diverse dalla categoria M1) in ordine di marcia, oppure massa del telaio cabinato qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria e/o il dispositivo di attacco (compresi liquido di raffreddamento, lubrificanti, combustibile, 100 % degli altri liquidi eccetto l'acqua usata, attrezzi, ruota di scorta e conducente) e, per gli autobus, massa di un membro del personale (75 kg) se il veicolo è dotato dell'apposito sedile (o) (massima e minima per ogni variante):

2.6.1. Ripartizione di tale massa fra gli assi e, nel caso di un semirimorchio o di un rimorchio ad asse centrale, carico gravante sul punto di aggancio (massima e minima):

(*) La numerazione dei punti e le note in calce che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelli dell'allegato della direttiva 70/156/CEE. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva sono state omesse.

4. TRASMISSIONE (v)

4.2. Tipo di trasmissione (meccanica, idraulica, elettrica, ecc.):

4.5. Scatola del cambio:

4.5.3. Sistema di comando:

4.6. Rapporti di trasmissione

>SPAZIO PER TABELLA>

4.7. Velocità massima del veicolo (in km/h) (w):

4.8. Tachimetro (se si tratta di un tachigrafo, indicare soltanto il marchio di omologazione)

4.8.1. Metodo di funzionamento e descrizione del meccanismo di comando:

4.8.2. Costante dello strumento:

4.8.3. Tolleranza del meccanismo di misura (conformemente al punto 2.1.3 dell'allegato II della direttiva 75/443/CEE):

4.8.4. Rapporto totale di trasmissione (conformemente al punto 2.1.2 dell'allegato II della direttiva 75/443/CEE) o dati equivalenti:

4.8.5. Diagramma della scala del tachimetro o di altre forme di visualizzazione:

6. SOSPENSIONE

6.6. Pneumatici e ruote

6.6.2. Valori massimi superiori e inferiori dei raggi di rotolamento:

6.6.2.1. Asse 1:

6.6.2.2. Asse 2:

6.6.2.3. Asse 3:

6.6.2.4. Asse 4:

6.6.3. Pressione/i dei pneumatici raccomandata dal costruttore del veicolo: kPa

Data, pratica

>FINE DI UN GRAFICO>

Appendice 2

>INIZIO DI UN GRAFICO>

MODELLO

Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CEE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione riguardante:

- l'omologazione (1)

- l'estensione dell'omologazione (1)

- il rifiuto dell'omologazione (1)

- la revoca dell'omologazione (1)

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (1) per quanto riguarda la direttiva 75/443/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . . / . . . /CE.

Numero di omologazione:

Motivo dell'estensione:

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore):

0.2. Tipo e designazione(i) commerciale generale:

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (1) (2):

0.3.1. Posizione della marcatura:

0.4. Categoria del veicolo (1) (3):

0.5. Nome e indirizzo del costruttore:

0.7. Per i componenti e le entità tecniche, posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE:

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

PARTE II

1. Altre informazioni (ove opportuno): (cfr. addendum)

2. Servizio tecnico incaricato delle prove:

3. Data del verbale di prova:

4. Numero del verbale di prova:

5. Eventuali osservazioni: (cfr. addendum)

6. Luogo:

7. Data:

8. Firma:

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità omologante, del quale si può richiedere copia.

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: «?» (ad es.: ABC??123??).

(3) Definita nell'allegato II (A) della direttiva 70/156/CEE.

Addendum

alla scheda di omologazione CE n.

concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 75/443/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . . / . . . /CE

1. ALTRE INFORMAZIONI:

1.1. Tachimetro:

1.1.1. Mezzi di identificazione, se disponibili, e loro posizione:

5. OSSERVAZIONI

(ad es.: valido per veicoli con guida a destra e a sinistra)

>FINE DI UN GRAFICO>